



LLOYD'S

**YOUR  
INSURANCE  
DOCUMENTS**

**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

## **CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE**

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## **RECLAMI**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Ufficio Italiano di Lloyd's**  
**All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"**  
**Corso Garibaldi, 86**  
**20121 Milano**  
**Fax: 02 63788850**  
**E-mail: [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)**

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.



**LLOYD'S**

**SCHEDA POLIZZA : AE310000913  
CONTRAENTE: BUCCHIONI STUDIO CONVENZIONE PO**

**CON LA PRESENTE SI RINNOVA LA POLIZZA**

**AE300000913 BUCCHIONI STUDIO CONVENZIONE PO**

**ALLEGATA PER IL PERIODO DA 31/12/2015 AL 31/12/2016 ALLE MEDESIME  
CONDIZIONI**

**Restano fermi ed invariati tutti gli altri termini e le condizioni generali di polizza.**

Data 31/12/2015

**l'Assicurato o il Contraente**

**BUCCHIONI'S STUDIO Sas  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)**

**UIA SRL**

*Giuseppe Mazzanti*

# MODULO

**LLOYD'S**

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
4	108245 FSF	LPL 753	B	04 lug 2014 / 8 - 7155/14
Tipo di assicurazione: RC PATRIMONIALE Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° AE300000913				UMR: B0753PR1400604000

Nome dell'Assicurato o Contraente: BUCCHIONI STUDIO CONVENZIONE PO  
Indirizzo : VIA REDIPUGLIA, 15  
CAP e Città : 19100 LA SPEZIA - SP (Italy)  
Codice Fiscale/Partita IVA : 01089210114 / 01089210114

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)  
dalle ore 24:00 del 07/04/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2015  
Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 31/12/2014

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati  
al presente Modulo:  
CONDIZIONI CONVENZIONE RC PATRIMONIALE 7-4-2015

**Quota Lloyd's:** 100,00%

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's  
che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's  
sopra indicata:

2007	100,00%	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			100,00%

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione  
territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni  
Particolari e Generali di cui sopra)  
ALLEGATO\_GENERALE

Premio ( Euro ):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,235 RC Patrimoniale	74,36	7,44	81,80	18,20	100,00
-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>74,36</b>	<b>7,44</b>	<b>81,80</b>	<b>18,20</b>	<b>100,00</b>

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
07/04/2015	74,36	7,44	81,80	18,20	100,00
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio: Alla firma

Data  
08 aprile 2015

L'Assicurato o il Contraente

BUCCHIONI'S STUDIO Sas  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)

**VITTORIO SCALA**  
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
in nome e per conto dei membri sottoscrittori  
che assumono il rischio di cui al presente contratto

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente: ..... **BUCCHIONI'S STUDIO Sas** .....  
L'AMMINISTRATORE

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: (F. Bucchioni)

UIA Underwriting Insurance Agency Srl

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani

in data 08/04/2015 L'Incaricato .....

**SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA AE300000913**

<b>Copertura:</b>	Responsabilità Civile Patrimoniale
<b>Limite di indennizzo, Euro:</b>	Come da singolo certificato nei limiti dell' art A5
<b>Franchigia o scoperto:</b>	nessuna
<b>Periodo di Retroattività</b>	ILLIMITATA come da art A3
<b>Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:</b>	60 mesi
<b>Ente pubblico:</b>	Come da singolo certificato
<b>Persone assicurate</b>	I singoli aderenti alla convenzione Che abbiano pagato il premio e sottoscritto il certificato
<b>Estensione territoriale:</b>	Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
<b>Eventuali esclusioni o condizioni particolari:</b>	Come da testo di polizza

**Data**

08/04/2015

**I' Assicurato o il Contraente**

BUCCHIONI'S STUDIO Sas  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)



CONVENZIONE AD ADESIONE VOLONTARIA  
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI  
(RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE)

**La presente convenzione è stipulata tra  
Bucchioni's Studio Sas**

**E**

**Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's**

Per la realizzazione di polizze a favore degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici,  
PERSONALE AMMINISTRATIVO una copertura per i rischi professionali con le seguenti caratteristiche:

**Tipo:** polizza ad adesione volontaria.

**Copertura:** Responsabilità civile amministrativa, erariale e per danni a persone e cose.

**Condizioni e termini:** come da polizza allegata sottoscritta dagli Assicuratori e da Bucchioni's Studio Sas per conto degli assicurati con la sottoscrizione del modulo di adesione e del certificato di assicurazione le accettano specificatamente:

**Art. E1** – Contraenza – Legittimazione Gestione

**Art. E5** – Disciplina per le adesioni alla Convenzione – Attivazione dell'Assicurazione – Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio

**Art. E15** – Gestione della Convenzione

**Durata della convenzione:** come da **Art. E4 – Durata della Convenzione in polizza**

**Allegati**

Fanno parte integrale della convenzione anche i seguenti:

- Allegato Uno "MODULO DI ADESIONE"
- Allegato Due "CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE"
- Allegato Tre "Tariffe"

**Presupposti:** la presente convenzione è stipulata in quanto esistono:

- Il conferimento del mandato di agenzia da parte di U.i.a. srl a Bucchioni's Studio Sas sottoscritto in data 28/10/2013
- Contratto di regolamentazione per l'utilizzo del sistema "Bucchioni's Studio Sas" sottoscritto dalle parti in data 29/10/2013

La cessazione di tali presupposti comporta l'annullamento della convenzione alla prima scadenza annuale ricorrente.

**Bucchioni's Studio Sas**

BUCCHIONI'S STUDIO Sas  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)



DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<p><b>Assicurato</b> <b>Assicuratori</b> <b>Assicurazione</b> <b>Terzo</b></p>	<p>il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come richiamato all'Art. 1 alcuni sottoscrittori dei Lloyd's of London la copertura assicurativa offerta dalla Convenzione agli Assicurati qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude: a) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO; b) le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) i Collaboratori dell' ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione</p>
<p><b>Carica</b> <b>Carica Progressa</b></p>	<p>l'attività svolta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio l'attività svolta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione al momento dell'adesione, di conseguenza non dichiarata dallo stesso modulo di adesione</p>
<p><b>Certificato di Assicurazione</b> <b>Contraente</b></p>	<p>Il documento che comprova l'adesione dell'Assicurato all'Assicurazione Il soggetto che stipula la presente Convenzione in qualità di mandatario in nome e per conto degli Assicurati</p>
<p><b>Convenzione</b> <b>Agente Corrispondente</b> <b>Danno</b> <b>Danno Patrimoniale</b> <b>Danno erariale</b></p>	<p>Il contratto di assicurazione <b>Bucchioni's Studio Sas Agente plurimandatario iscritto alla sezione A del R.U.I.</b> qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali il Danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali</p>
<p><b>Danni Materiali</b> <b>Delega formale</b></p>	<p>Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte L'atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all'Assicurato per l'assunzione di una specifica carica diversa da quella o da quelle già in essere; costituisce presupposto necessario per l'attribuzione di una pluralità di Cariche</p>
<p><b>Denuncia di sinistro</b> <b>Dipendente – Dirigente – Amministratore</b></p>	<p>La notifica, inviata dall'Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella Convenzione qualsiasi persona, la cui funzione è identificata nella Convenzione, che sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato o rapporto di servizio e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso o Società con partecipazione pubblica pari o superiore al 51%.</p>
<p><b>Dipendente – Dirigente Tecnico</b></p>	<p>qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del procedimento, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica</p>
<p><b>Dipendente – Dirigente Legale</b></p>	<p>qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1993 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza</p>
<p><b>Ente di appartenenza</b></p>	<p>la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di servizio o di mandato</p>
<p><b>Evento dannoso</b> <b>Indennizzo/Risarcimento</b> <b>Massimale</b> <b>Modulo di Adesione</b></p>	<p>il fatto o l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro <b>la massima esposizione degli Assicuratori</b> modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di aderire alla Convenzione</p>
<p><b>Nuova Carica</b></p>	<p>l'attività esperita dall'Assicurato a seguito del conferimento allo stesso da parte dell'Ente di Appartenenza o della Pubblica Amministrazione in genere di specifica Delega Formale, in data successiva all'adesione alla Convenzione</p>

<b>Periodo di validità</b>	Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero la durata, indicata nel Modulo di Adesione, compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva
<b>Polizza/Certificato Premio Pubblica Amministrazione</b>	<b>I documenti che provano l'Assicurazione</b> la somma dovuta dall' <b>assicurato che aderisce alla convenzione</b> agli Assicuratori ogni persona giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Casa di Ricovero/IPAB/A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, e tutte le società a partecipazione pubblica pari o superiore al 51%) e comunque ogni altro ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Responsabilità Amministrativa-Contabile</b>	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Responsabilità Civile</b>	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: art. 2043 e s. s. c.c. e art. 28 della Costituzione), inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale;</li><li>2. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;</li><li>3. qualsiasi richiesta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di qualsiasi Evento Dannoso specificato;</li><li>4. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;</li><li>5. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che si sia avviato mediato<ul style="list-style-type: none"><li>- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure</li><li>- La ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;</li></ul></li><li>6. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti 3. 4. o 5.;</li></ol> Ai fini della presente Convenzione, tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento
<b>Sinistro</b>	Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze come da definizioni di polizza sopra riportate per la quale è prestata l'Assicurazione

SEZ. A - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### A.1 – ASSICURATI

Assicurati sono i soggetti **aderenti** alla presente Convenzione **CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE ED AI QUALI SIA STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.**

#### A.2 – Oggetto dell'Assicurazione – Responsabilità Civile e professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali – Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile

L'Assicurazione è prestata per la copertura della Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile per Danni Erariali cagionati all'Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere e a terzi, in conseguenza di atti, fatti, omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli Assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli Assicuratori si obbligano nel limite del Massimale indicato al punto A.5, selezionato dall'Assicurato sul Modulo di Adesione e riportato sul Certificato di Assicurazione, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Ente di Appartenenza, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e Carica presso l'Ente di Appartenenza.

L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina,
- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.
- La gestione amministrativa contabile delle somme relative a sinistri rientranti in franchigie previste da polizze stipulate e/o in autoassicurazione e/o delibere regionali con destinazione di eventuali fondi ferma l'esclusione delle responsabilità relative alla liquidazione delle somme stesse.

#### **A.3 – Periodo di efficacia retroattività illimitata ed ultrattività dell'Assicurazione (Claims Made)**

L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze prevenute per la prima volta all'Assicurato successivamente al termine di decorrenza dell'Assicurazione ed antecedentemente alla scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'evento dannoso.

**Nel caso di pensionamento o morte dei soggetti assicurati così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell'attività presso la Pubblica Amministrazione**, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica e/o incarico e/o funzione svolta presso il predetto Ente, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa escluso il periodo retroattivo.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Se durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'Assicurato stipula, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva si intenderà non operante

#### **A.4 – Esclusioni**

**Sono esclusi dall'Assicurazione i danni**

- a. arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- b. verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'Assicurato;
- c. le Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- d. provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,
- e. conseguenti detenzione ed impegno di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f. connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g. connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di garanzia A;
- h. connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art. 594 C.Pen.) e diffamazione (art. 595 C.Pen.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- i. connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi ad eccezione dell'attività di gestione e liquidazione sinistri in franchigia e/o in autoassicurazione previsti da polizze e/o delibere regionali con destinazione di eventuali fondi;

**Sono inoltre escluse dall'Assicurazione**

1. le Richieste di Risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa Convenzione, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data della singola adesione alla presente Convenzione e che si sia concretizzata con una richiesta scritta di risarcimento;
2. le richieste di risarcimento che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto della singola adesione alla presente Convenzione o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso Assicuratore, dalla data di effetto della singola adesione prorogata/rinnovata, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3. le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;
4. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;

5. i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non) , invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
6. Danni materiali e corporali di qualsiasi tipo se non espressamente inclusi, ove previsto, con l'attivazione della garanzia accessoria D.1 .

#### A.5 – Massimale di Assicurazione

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale pro capite a scelta dell'assicurato fra le seguenti possibilità::

- a. € 1.000.000
- b. € 2.500.000
- c. € 5.000.000

Che sarà indicato nel modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte.

#### A.6 – Corresponsabilità

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di €. 12.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati.

#### A.7 – Distaccamento presso Ente diverso

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso un Ente diverso da quello per il quale l'Assicurato stesso presta servizio al momento dell'adesione alla presente Convenzione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante.

#### A.8 – Associazioni ed Unioni di Enti

Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di legge apposite associazioni od unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'associazione o dell'unione. Per le modalità del calcolo del Premio restano comunque operanti le condizioni di cui al successivo Art.E7 – Calcolo del Premio annuo

#### A.9 – Franchigia o scoperto

L'ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

### SEZ. B - ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Le seguenti estensioni di Assicurazione di intendono sempre operanti

#### B.1 – Attività di rappresentanza

L'assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza e in altri organi collegiali.

La garanzia è estesa all'attività di membro di commissione svolta presso enti diversi da quello con il quale lo stesso assicurato ha un rapporto di impiego o di servizio.

L'Assicurazione vale anche per le cariche pregresse ricoperte dall'Assicurato al momento dell'adesione.

Resta fermo quanto previsto all'art. A 4.1 e A 4.2 Esclusioni.

#### B.2 – Estensione D.Lgs. n. 81.2008

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

#### B.3 – Ecologia ed ambiente

Ferme le altre condizioni l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

#### B.4 – Perdita per interruzione o sospensione di attività di terzi

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione di cui alla presente Convenzione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati al punto A.5 , selezionato sul Modulo di Adesione e riportato sul Certificato di Assicurazione.

**B.5 – Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale**

Ferme le altre condizioni l'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei limiti del Massimale indicati al punto A.5 , selezionato sul Modulo di Adesione e riportato sul Certificato di Assicurazione.

**B.6 – Danni patrimoniali, perdite patrimoniali e danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità Civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003, per eventuali Perdite Patrimoniali e Danni Erariali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione,elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**B.7 – Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili

**B.8 – Levata Protesti**

La copertura assicurativa si intende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia viene prestata con un sottolimito di €. 200.000,00 per sinistro e per anno ricompreso massimale indicato dall'Assicurato al punto A.5 , selezionato sul Modulo di Adesione e riportato sul Certificato di Assicurazione.

**SEZ. C – RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Fermo quanto previsto dagli artt. A.2 e A.3 **nonché** nell'ambito dei Massimali convenuti di cui al punto A.5 , selezionati sul Modulo di Adesione e riportati sul Certificato di Assicurazione, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici come definiti in Polizza valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di Polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a. Progettista;
- b. direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- c. collaudatore;
- d. responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- e. responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche,
- f. coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- g. coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- h. preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- i. verificatore e validatore ai sensi del DPR 207/2010 (EX L 166/2002) e del D.LGS 81/2008 e successive modifiche;
- j. altro personale tecnico ( dove per dipendente si intende; qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisporre il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o segue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).

**L'assicurazione è altresì operante per:**

1. le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
2. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
3. lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
4. lo svolgimento di attività di validazione e verifica dei progetti così come prevista del DPR 207/2010 (ex legge 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
5. Le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicuratori in funzione di:
  - a. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

- b. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
  7. Le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di dare immediato avviso agli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
  8. Le Perdite Patrimoniali e i Danni erariali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inadatta all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie;

**La presente estensione, RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI, non è operante:**

- Qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- Se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore;
- Per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- Per i danni derivanti dalla mancanza di rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

**SEZ. D - GARANZIE ACCESSORIE**

Le seguenti garanzie accessorie sono operanti solo a seguito della loro acquisizione da parte dell'aderente e/o Assicurato e del pagamento del relativo premio.

**D1 – RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI**

A fronte di un aumento del 25% del Premio per le garanzie di base e accessorie della Polizza Convenzione riportate nel prospetto premi l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali (compresi quelli ai macchinari e alle apparecchiature dell'Ente) e **corporali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazioni dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuto o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

**Relativamente al personale medico, paramedico e veterinario l'estensione di cui sopra è limitata ai soli danni materiali con esclusione di qualsiasi danno direttamente o indirettamente riconducibile a danni corporali.**

A maggior chiarimento contrattuale per gli addetti e/o i delegati al servizio di ingegneria clinica la validità della copertura è estesa sia ai danni materiali che quelli corporali.

**Resta espressamente confermato che la presente garanzia è prestata per le richieste di risarcimento pervenute nei limiti temporali previsti all'art. A3 che precede.**

**D 2 – ESTENSIONE PIENA DEL PERIODO DI EFFICACIA IN CASO DI CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA' PRESSO QUALSIASI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Agli Assicurati che abbiano cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica amministrazione e che siano stati assicurati da questa Convenzione, è riservata la facoltà di acquistare l'Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività di cui all'Art. A.3.

Per tali Assicurati valgono le condizioni di adesione di cui all'Art. E.5, fermo restando che il Premio ammonta al 75% dell'ultimo Premio annuo corrisposto, comprensivo di eventuali sovrappremi per garanzie accessorie.

L'assicurato dovrà inoltrare l'apposito Modulo unitamente alla copia del bonifico bancario non oltre 60 giorni successivi alla cessazione totale dell'attività presso l'Ente di Appartenenza, e la garanzia decorrerà dalla data di cessazione dell'attività. In caso non venga rispettata tale tempistica l'Assicurato non avrà più facoltà di acquisire la presente garanzia accessoria.

**E 1 – Contraenza – Legittimazione**

La presente Convenzione viene stipulata dal **Contraente ex art. 1891** del C.C. per conto degli Assicurati e con espresso consenso degli stessi, che formalmente si manifesta attraverso la sottoscrizione del Modulo di Adesione e attraverso il pagamento del Premio ivi previsto. Si dà e si prende atto che l'**Assicurato** conferisce la gestione della presente Convenzione alla Bucchioni's Studio Sas, che agisce con le modalità e per le funzioni come previsto all'art. 3 comma 3 del regolamento IVASS ex ISVAP n. 5/2006.

**E 2 – Costituzione del Premio**

La presente Convenzione non comporta la costituzione di qualsivoglia Premio minimo a deposito; il Premio previsto per l'attivazione dell'Assicurazione è quello indicato nel Modulo di Adesione e viene corrisposto con le modalità applicative di cui al successivo Art. E.7

**E 3 – Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto

**E 4 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha effetto dalle ore 24.00 del 07/04/2015 e cesserà alle ore 24 del 31/12/2017 e si rinnoverà automaticamente di anno in anno.

La Convenzione potrà essere disdetta dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

I certificati di assicurazione emessi **con le singole** adesioni cesseranno alla data di scadenza non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

**E 5 – Disciplina per le adesioni alla Convenzione – Attivazione dell'Assicurazione – Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio**

Per aderire alla Convenzione, l'assicurato deve completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e trasmetterlo al fax o all'email indicato nello stesso.

**La compilazione, sottoscrizione, l'invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del relativo Premio comportano l'automatica adesione alla presente Convenzione, salvo quanto di seguito specificato.**

L'Assicurazione è operante in conformità al relativo Periodo di Validità, come successivamente disciplinato, nel caso in cui l'assicurando attesti, tramite compilazione del Modulo di Adesione di non essere a conoscenza di alcuno dei fatti in esso riportati.

**Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di Adesione alla Convenzione, l'assicurando dichiara di essere a conoscenza di uno o più fatti riportati nel predetto Modulo di Adesione, i premi indicati nella tabella allegata subiranno i seguenti aumenti:**

- **1 sinistro negli ultimi 5 anni aumento 25% del premio di polizza + estensioni di garanzia, franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro €2.500;**
- **2 sinistri negli ultimi 5 anni aumento 50% del premio di polizza + estensioni di garanzia, franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro € 5.000;**
- **3 sinistri negli ultimi 5 anni il rischio non è assumibile;**
- **Per sinistro deve intendersi qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza come indicato nelle definizioni di polizza**

Per sinistro deve intendersi qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza come indicato nelle definizioni di polizza.

Il Periodo di validità dell'Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato:

- a. Moduli di Adesione ricevuti entro le ore 24 del 31.01 di ogni anno unitamente a copia della disposizione di bonifico:
  - Data di decorrenza dell'Assicurazione: ore 24.00 **del 31.12 dell'anno** precedente;
  - Data di termine dell'Assicurazione: ore 24.00 del 31.12 dell'anno in corso;
  - Premio 100% del Premio annuo
- b. Moduli di Adesione ricevuti successivamente alle ore 24.00 del 31.01 di ogni anno unitamente a copia di disposizione di bonifico:
  - Data di decorrenza dell'Assicurazione: ore 24.00 del giorno di pagamento;
  - Data di termine dell'Assicurazione: ore 24.00 del 31.12 dell'anno in corso;
  - Premio 1/12 per ogni mese di garanzia con un minimo assoluto pari a 6 mesi di garanzia.

L'eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Assicuratori è applicato ai successivi premi di rinnovo.

Il sovrappremio è applicato al Premio base più eventuali Premi relativi alle Garanzie Accessorie eventualmente richieste in fase di rinnovo o acquisite in corso d'anno.

L'assicurazione s'intende valida per l'intero periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel certificato alla sola condizione che l'Assicurato risulti in regola con il pagamento del premio da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di adesione.

**La presente Convenzione non consente di attivare più di una adesione per ciascun Assicurato e per ciascuna annualità. In caso di attivazione di più adesioni sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico.**

**E 6 – Variazione dell'attività – aggravamento del rischio**

Qualora si verifichi un mutamento delle mansioni dell'assicurato verso una categoria assicurabile con la presente assicurazione ma con un differente ammontare del Premio, l'Assicurazione proseguirà senza alcuna variazione (in aumento o diminuzione) né limitazione fino alla scadenza anniversaria fermo restando l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del premio assicurativo con effetto da tale data in caso di rinnovo.

L'Assicurazione è automaticamente operante nel caso di:

- a. Acquisizione di una o più nuove Cariche, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, **in aggiunta** alla/e Carica/Cariche già ricoperta/e;
- b. Variazione di una o più Cariche, ovvero acquisizione di una o più nuove Cariche, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, **in sostituzione** alla/e Carica/Cariche già ricoperta/e;
- c. Cessazione di una o più Cariche già ricoperta/e presso l'Ente di Appartenenza, se l'Assicurato conserva ancora almeno una Carica sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di rischio, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima.

Qualora il modulo sia ricevuto nei termini di cui sopra, l'Assicurazione è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'Assicurazione è operante dalle ore 24.00 della data di ricezione della comunicazione.

Alla prima scadenza annuale, per il rinnovo, dovrà adeguare il premio per le reali mansioni svolte.

#### **E 7 – Calcolo del Premio annuo**

Il premio, è calcolato applicando il Premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica e Massimale, come indicato nel Modulo di Adesione.

Resta inteso che qualora l'aderente ricopra più mansioni dovrà dichiarare all'atto dell'adesione tutte le mansioni svolte e pagare il relativo premio.

Il premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei premi relativi alle diverse mansioni ricoperte.

Fatto salvo quanto precisato per le Garanzie Accessorie e l'eventuale sovrappremio di cui all'Art. E.5.

In riferimento alla definizione di "Delega Formale" contenuta nella presente costituiranno presupposto assicurativo (pluralità di Cariche) esclusivamente le funzioni attribuite all'Assicurato non comprese tra quelle esperibili in ordine alla/e Carica/Cariche esclusivamente le funzioni attribuite all'Assicurato non comprese tra quelle esperibili in ordine alla/e Carica/Cariche principale/i.

#### **E 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri: RECESSO**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di Risarcimento".

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

**Dopo ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA notificata agli ASSICURATORI ai sensi di POLIZZA e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli ASSICURATORI ed il CONTRAENTE avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE, con preavviso di 30 (trenta) giorni.**

**In caso di recesso da parte degli ASSICURATORI, questi ultimi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno al CONTRAENTE la parte di PREMIO netto dedotte le tasse relativa al periodo successivo alla data di recesso. In entrambi i casi il recesso anticipato provocherà l'interruzione di tutte le garanzie alla data di efficacia dello stesso, restando salvi e garantiti a termini di POLIZZA le CIRCOSTANZE già denunciate.**

#### **E 9 – Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano, unicamente in caso di dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 C.C., e che pertanto devono essere comunicate agli Assicuratori.

#### **E 10 – Gestione delle vertenze del Danno – Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori e nei termini dell'art. 1917 C.C. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano dagli stessi designati.

#### **E 11 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i Massimali e i limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, la stessa sarà operante solo ad esaurimento dei Massimali previsti dalle altre Assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli Assicuratori in caso di Sinistro.

#### **E 12 – Rinvio nelle norme di legge – Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni della legge italiana vigente in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente Convenzione è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'Assicurato.

**E 13 – Territorialità e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e città del Vaticano e nei Paesi membri Dell'unione Europea e dell' Europa geografica purché le richieste di risarcimento siano fatte valere in Italia e davanti alla giurisdizione Italiana."

**E 14 – Interpretazione delle condizioni contrattuali della Convenzione**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali della Convenzione sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**E 15 – Gestione delle Convenzione**

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto alla Bucchioni's Studio Sas – Corrispondente Lloyd's

Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

Pertanto:

1. Ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli assicuratori stessi;
2. Ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
3. Ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato stesso.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 205/2006, l'Agente Corrispondente è autorizzato ad incassare i premi dell'Assicurato, come previsto al precedente articolo.

Il contraente della convenzione  
**Bucchioni's Studio Sas**

GLI ASSICURATORI

**BUCCHIONI'S STUDIO Sas**  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)



**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano le Condizioni di Assicurazione:

Art. A.3	Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell'Assicurazione (Claims Made)
Art. A.4	Esclusioni
Art. A.5	Massimale di Assicurazione
Art. A.6	Corresponsabilità
Art. D.1	Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi
Art. D.2	Estensione Piena del Periodo di Efficacia Retroattiva in caso di Cessazione Totale dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione
Art. E.1	Contraenza – Legittimazione
Art. E.4	Durata della Convenzione
Art. E.5	Disciplina per le adesioni alla Convenzione – Attivazione dell'Assicurazione – Inizio e termine dell'Assicurazione – Termini di pagamento del Premio
Art. E.6	Variazione dell'attività – aggravamento del rischio
Art. E.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri; RECESSO
Art. E.10	Gestione delle vertenze del Danno – Spese Legali

**Il contraente della convenzione  
Bucchioni's Studio Sas**

**BUCCHIONI'S STUDIO Sas**  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)



## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

<b>Applicazione Assicurato Assicuratori Assicurazione Terzo</b>	<p>il documento che attesta l'adesione del singolo assicurato alla Convenzione il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come richiamato all'Art. 1 alcuni sottoscrittori dei Lloyd's of London</p> <p>la copertura assicurativa offerta dalla Convenzione agli Assicurati qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti.</p> <p>Il termine TERZO esclude:</p> <p>a) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;</p> <p>b) le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;</p> <p>c) i Collaboratori dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione</p>
<b>Carica</b>	<p>L'attività svolta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio</p>
<b>Carica Progressa</b>	<p>L'attività svolta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione al momento dell'adesione, di conseguenza non dichiarata dallo stesso modulo di adesione</p>
<b>Certificato di Assicurazione Contraente</b>	<p>Il documento che comprova l'adesione dell'Assicurato all'Assicurazione il soggetto che stipula la presente Convenzione in qualità di mandatario in nome e per conto degli Assicurati</p>
<b>Convenzione Agente Corrispondente</b>	<p>Il contratto di assicurazione</p>
<b>Danno Danno Patrimoniale Danno erariale</b>	<p>Bucchioni's Studio Sas Agente plurimandatario iscritto alla Sez. A del R.U.I. qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica</p> <p>il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali</p> <p>il Danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali</p>
<b>Danni Materiali</b>	<p>Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte</p>
<b>Delega formale</b>	<p>L'atto con il quale la Pubblica Amministrazione conferisce mandato all'Assicurato per l'assunzione di una specifica carica diversa da quella o da quelle già in essere; costituisce presupposto necessario per l'attribuzione di una pluralità di Cariche</p>
<b>Denuncia di sinistro</b>	<p>La notifica, inviata dall'Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella Convenzione</p>
<b>Dipendente – Dirigente</b>	<p>qualsiasi persona, la cui funzione è identificata nella Convenzione, che sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o sia a questo collegata da altro tipo di mandato o rapporto di servizio e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso.</p>
<b>Dipendente – Dirigente Tecnico</b>	<p>qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del procedimento, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica</p>
<b>Dipendente – Dirigente Legale</b>	<p>qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1993 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza</p>
<b>Ente di appartenenza</b>	<p>la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di servizio o di mandato</p>
<b>Evento dannoso Indennizzo/Risarcimento Massimale</b>	<p>il fatto o l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento</p> <p>la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro</p> <p>la massima esposizione degli Assicuratori</p>

<b>Modulo di Adesione</b>	modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di aderire alla Convenzione
<b>Nuova Carica</b>	l'attività esperita dall'Assicurato a seguito del conferimento allo stesso da parte dell'Ente di Appartenenza o della Pubblica Amministrazione in genere di specifica Delega Formale, in data successiva all'adesione alla Convenzione
<b>Periodo di validità</b>	Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero la durata, indicata nel Modulo di Adesione, compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva
<b>Polizza/Certificato Premio Pubblica Amministrazione</b>	I documenti che provano l'Assicurazione la somma dovuta dall'assicurato che aderisce alla convenzione agli Assicuratori ogni persona giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Casa di Ricovero/IPAB/A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Responsabilità Amministrativa-Contabile</b>	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
<b>Responsabilità Civile</b>	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: art. 2043 e s. s. c.c. e art. 28 della Costituzione), inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale;</li><li>2. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;</li><li>3. qualsiasi richiesta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di qualsiasi Evento Dannoso specificato;</li><li>4. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;</li><li>5. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che si sia avviato mediato<ul style="list-style-type: none"><li>- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;</li><li>oppure</li><li>- La ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;</li></ul></li><li>6. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti 3, 4, o 5.;</li></ol> Ai fini della presente Convenzione, tutte le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento
<b>Sinistro</b>	Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze come da definizioni di polizza sopra riportate per la quale è prestata l'Assicurazione



## **CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**

**ATTENZIONE** contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

# INFORMATIVA

## AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

### 7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo SP

L'interessato

Data 08/04/2015

Nome e Cognome leggibili

**BUCCHIONI'S STUDIO Sas**  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo SP

L'interessato

Data 08/04/2015

Nome e Cognome leggibili

**BUCCHIONI'S STUDIO Sas**  
L'AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.